



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 144 – 1° febbraio 2023

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un. sent. n. 4145 del 29 settembre 2022 (dep. 31 gennaio 2023), Presidente Cassano, Relatore Di Nicola.

Confisca per equivalente senza condanna - Sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto, emessa dal Giudice di *seconde cure*, previo accertamento della responsabilità del prevenuto - Fatto antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Effetti di tale pronuncia sulla statuizione ex art. 322-ter c.p.

Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La disposizione dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione».

È stato così composto il contrasto ermeneutico in ordine alla possibilità di applicare retroattivamente la disposizione contenuta nell'art. art. 1, comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha esteso a tutte le ipotesi di confisca previste dall'art. 322 *ter* c.p., per cui anche alla confisca per equivalente, la regola contenuta nell'art. 578 *bis* c.p.p. che consente al giudice dell'impugnazione di ordinare il provvedimento ablatorio anche con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione o per amnistia.

All'uopo, preliminare e dirimente è la definizione dell'ambito di applicazione temporale dell'art. 578 *bis* c.p.p., previsione normativa, introdotta dal d.lgs. n. 21/2018 e modificata dalla legge n. 3/2019, che espressamente consente, quando è stata disposta la confisca prevista dall'art. 322 *ter* c.p., alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione o per amnistia, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Di qui il problema dell'applicazione retroattiva della stessa e, quindi, della possibilità di consentire al giudice dell'impugnazione di mantenere ferma una decisione di confisca, adottata nei precedenti gradi di giudizio, in relazione a reati commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della modifica legislativa *de qua*.

Secondo un primo orientamento, l'art. 578 *bis* c.p.p. è suscettibile di applicazione retroattiva e consente di procedere alla confisca per equivalente in caso di prescrizione del reato anche nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 3/2019 (cfr. Cass., Sez. III pen., 29 novembre 2019 (dep. 4 marzo 2020), n. 8785; Sez.

VI pen., 9 gennaio 2020 (dep. 7 maggio 2020), n. 14041; Sez. II pen., 2 aprile 2021 (dep. 18 maggio 2021), n. 19645)

Ratio fondante di tale assunto è la qualificazione della disposizione che consente la confisca - anche per equivalente - con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione come “*norma di diritto processuale*” applicabile ai procedimenti in corso secondo il principio del *tempus regit actum*.

La qualificazione dell’art. 578 *bis* c.p.p. come norma di diritto processuale è, del resto, confermata dal fatto che non introduce nuovi casi di confisca, limitandosi a definire «*l’arco procedimentale entro il quale la stessa può essere applicata, agendo su un profilo processuale e temporale, ma lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo*» (Cass., Sez. II pen., 2 aprile 2021, n. 19645, cit.)

Nondimeno, occorre considerare la natura giuridica della confisca per equivalente. Sebbene abbia carattere prevalentemente afflittivo e sanzionatorio, la confisca di valore non è equiparabile ad una vera e propria pena, né a una sanzione accessoria. Ha, di contro, una funzione ripristinatoria, in quanto volta a sottrarre all’autore del reato il valore corrispondente al profitto o al prezzo dell’illecito. Così risultando solo “parzialmente” sanzionatoria. Connotazione che non comporta l’inserimento nell’alveo della sanzione penale in senso stretto e, tanto meno, l’applicazione dello statuto garantistico della pena, stante proprio la prevalente funzione ripristinatoria «*e la sua direzione verso il riallineamento degli squilibri patrimoniali generati da comportamenti illeciti*» (Cass., Sez. II pen., 2 aprile 2021, n. 19645, cit.).

Viepiù che il legislatore nel novellare l’art. 578 *bis* c.p.p., prevedendo la possibilità di applicare una confisca-sanzione anche in caso di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, si è conformato alla giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di confisca senza condanna (cfr. Corte Cost. sentenza n. 49/2014 e sentenza *G.I.E.M. c. Italia* del 28 giugno 2018) che ritiene non in contrasto con le garanzie a presidio della materia penale l’imposizione di una confisca, anche di carattere sanzionatorio, laddove la declaratoria di prescrizione si accompagna a un compiuto accertamento del fatto di reato e della responsabilità del suo autore.

In senso antitetico, si sono espresse, invece, altre sentenze della Corte di cassazione. Secondo questo diverso orientamento, infatti, la disposizione contenuta nell’art. 578 *bis* c.p.p. non può applicarsi retroattivamente. Ragione per cui i provvedimenti ablatori eventualmente disposti nei precedenti gradi di giudizio, in caso di prescrizione del reato, non possono essere mantenuti in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019 (cfr. Cass., Sez. III pen., 18 marzo 2021 (dep. 26 maggio 2021), n. 20793; Sez. III pen., 7 settembre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 39157; Sez. III pen., 21 gennaio 2022 (dep. 4 marzo 2022), n. 7882).

Tale difforme indirizzo si basa sul riconoscimento della natura sanzionatorio-punitiva della confisca per equivalente, che ne impedisce l'adozione per i fatti commessi in un tempo nel quale non era prevista l'applicabilità della misura, o era prevista con modalità e presupposti differenti.

Al riguardo, evidenziando come l'art. 578 *bis* c.p.p., pur se ritenuta come una norma processuale, applicabile a tutti i procedimenti in corso secondo il principio del *tempus regit actum*, abbia effetti sostanziali, tra cui quello di consentire l'applicazione della confisca di valore in caso di prescrizione del reato.

Possibilità, questa, *ex ante* non prevista.

Stante la natura sanzionatorio-punitiva della confisca di valore, deve trovare applicazione il principio di irretroattività della norma penale ex artt. art. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU. Da cui discende la preclusione per tale confisca di produrre effetti in relazione «*a fatti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma che ne rende possibile il mantenimento anche in casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile*» (Cass., Sez. III pen., 18 marzo 2021, n. 20793, cit.).

Atteso che, unicamente a partire dall'entrata in vigore della legge che ha modificato l'art. 578 *bis* c.p.p., è possibile il mantenimento della confisca per equivalente nel caso in cui il reato, nelle more del giudizio d'impugnazione, si sia estinto per prescrizione o amnistia, tale disposizione non potrebbe essere applicata retroattivamente.

In altri termini, l'applicazione retroattiva dell'art. 578 *bis* c.p.p., in forza del carattere sostanziale che l'applicazione comporta, violerebbe il principio di legalità e di irretroattività della legge penale, determinando «*l'adozione di una pronuncia (in appello o in cassazione) impositiva di un sacrificio patrimoniale "a sorpresa", non essendo prevedibile per il ricorrente, all'atto della commissione del reato [...], che, in caso di proscioglimento per prescrizione, sarebbe stato disposto in secondo grado o in sede di legittimità [...], il sacrificio patrimoniale impostogli per equivalente anche in relazione a fatti commessi in un momento storico in cui tale "rischio" non era ex lege contemplato*» (Cass., sez. III pen., 21 gennaio 2022, n. 7882, cit.).

Sez. un. 26 gennaio 2023, Relatore Aceto - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Sequestro probatorio - Rigetto sulla richiesta di dissequestro dei beni sottoposti a vincolo impositivo - Decisione reiettiva emessa dal Giudice dell'udienza preliminare - Rimedi esperibili: ricorso per Cassazione o appello ex art. 322-bis c.p.p. - Provvedimento non impugnabile.

In ordine al quesito di diritto devoluto «*se la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, sia impugnabile dall'interessato mediante ricorso per cassazione ovvero mediante appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.*», le Sezioni unite, secondo

l'informazione provvisoria, hanno affermato che “la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio adottata dal giudice dell’udienza preliminare, non è impugnabile dall’interessato”.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. III pen., ord. di rimessione n. 2588 dell’11 ottobre 2022 \(dep. 20 gennaio 2023\), Presidente Sarno, Relatore Galterio - Udienza: 25 maggio 2023 - Relatore Di Nicola.](#)

Leggi speciali – Delitto ex art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 9, conv. con modificazioni in L. 28 marzo 2019 n. 26.

Integrazione - False indicazioni o omissioni di informazioni dovute, anche parziali, afferenti a dati di fatto in autodichiarazione per reddito di cittadinanza - Finalità delle false dichiarazioni o omissioni dichiarative.

La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione dei seguenti quesiti di diritto: “*se integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2019 n. 26:*

a) Le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, ovvero

b) Se il mendacio o le omissioni dichiarative rilevinò nei soli casi in cui l’intento dell’agente sia solo quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio altrimenti non dovuto”.

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 158 del 4 novembre 2022 \(dep. 5 gennaio 2023\), Presidente Tardio, Relatore Bianchi - Udienza: 27 aprile 2023 - Relatore Centonze.](#)

Pena - Sospensione condizionale – Concessione del beneficio ex art. 165 c.p. subordinata, oltre che al pagamento del risarcimento del danno, anche alla restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. – Limite.

La sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione della seguente questione di diritto: “*se il giudice possa subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all’adempimento dell’obbligo di restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile”.*

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 693 del 18 novembre 2022 \(dep. 11 gennaio 2023\), Presidente Pezzullo, Relatore Catena - Udienza: 25 maggio 2023 - Relatore: De Marzo.](#)

Reato – Furto – Elemento psicologico – Dolo specifico – Il fine di profitto – Natura dell'utilità da trarre dal bene sottratto.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la soluzione della seguente questione di diritto: *“se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale”*

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 16 novembre 2022 – 25 gennaio 2023 n. 3273 – Pres. Dovero – Rel. Ranaldi](#)

Colpa con previsione – Art. 61 n. 3 c.p. – Presupposti.

Ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell'imputato.

[Sez. IV, sentenza 6 ottobre 2022 – 23 gennaio 2023 n. 2629 – Pres. Montagni – Rel. Dawan.](#)

Recidiva – Art. 99 c.p. – Estinzione del reato a seguito di sentenza di patteggiamento – Effetti.

In tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. III sent. 6 ottobre 2022 – 20 gennaio 2023 n. 2340, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.](#)

Abuso di ufficio – Concorso – Elementi costitutivi.

L'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno,

dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo.

Sez. I, sent. 20 gennaio 2023 – 12 dicembre 2022 n. 2567, Pres. Boni, Rel. Rocchi.

Associazione per delinquere di tipo mafioso – Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso – Necessaria esistenza di una consorte criminale – Insussistenza.

L'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (*Nel caso di specie, la Corte ha precisato che il fatto che i due indagati non appartenessero alla criminalità organizzata è un elemento aggiuntivo irrilevante ai fini della sussistenza della aggravante in parola, ricavando il giudizio dalla modalità della condotta ma anche, e soprattutto, dall'effetto intimidatorio raggiunto, dimostrato dalla pubblicazione di un annuncio ad opera del legale delle persone offese con il quale assicurava tutti - cioè assicurava gli autori dell'aggressione - di non avere fatto nomi, tenendo, quindi, un atteggiamento omertoso*).

Sez. II sent. 30 novembre 2022 – 25 gennaio 2023 n. 3108 Pres. Borsellino, Rel. Di Pisa.

Casi di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. – Condotta commessa dal convivente more uxorio – Applicabilità.

L'art. 384 comma primo c.p., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente "more uxorio" da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (*Fattispecie nella quale l'imputata veniva condannata per il reato di favoreggiamento nei confronti del coimputato, con il quale aveva un legame sentimentale ed un rapporto di stabile convivenza, accertato nel corso del giudizio. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputata perché il fatto non sussiste*).

Sez. V sent. 9 novembre 2022 - 16 gennaio 2023, n. 1365, Pres. Zaza, Rel. Brancaccio.

Diffamazione - Contenuto allusivo di uno scritto - Casi di irrilevanza penale.

In tema di diffamazione, il contenuto allusivo ed insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non può assumere rilevanza penale quando non sia immediatamente ed inequivocamente percepibile secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio.

Sez. VI, sent. 7 ottobre 2022 - 30 gennaio 2023, n. 3945, Pres. Fidelbo, Rel. Vigna.

Resistenza a pubblico ufficiale - Integrazione del reato - Presupposti - Criterio cronologico - Azione di opposizione contemporanea all'atto opposto - Necessità - Fattispecie.

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale deve considerarsi integrato a fronte di un'azione di opposizione contemporanea all'atto posto in essere dei pubblici ufficiali e non cronologicamente precedente. *(In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha osservato come, nel caso di specie, l'abbattimento, ad opera dei manifestanti, delle barriere metalliche protettive posizionate a circa 200 metri dall'ingresso del cantiere e montate in epoca precedente alla manifestazione, non fosse idonea ad integrare la previsione normativa di cui all'art. 337 c.p., apparendo del tutto errato il richiamo fatto nella sentenza d'appello alla circostanza che l'azione dei manifestanti avrebbe stimolato la successiva reazione delle forze dell'ordine).*

C. Leggi speciali.

Sez. V sent. 14 dicembre 2022 - 19 gennaio 2023, n. 2253, Pres. Caputo, Rel. Bifulco.

Esercizio abusivo di attività finanziaria - Numero potenzialmente illimitato di destinatari - Professionalità.

Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d. Igs. n. 385/1993 chi pone in essere le condotte di finanziamento, previste dall'art. 106 del medesimo decreto, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità.

Sez. IV, sentenza 21 dicembre 2022 - 23 gennaio 2023 n. 2649 - Pres. Montagni - Rel. D'Andrea.

Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 CdS - Circostanze aggravanti ad effetto speciale - Computo.

In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno, trova applicazione l'art. 63, c. IV, c.p., con la conseguenza che il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, dovrà motivare l'eventuale decisione di applicare l'ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch'esso entrambe le pene.

Sez. IV, sentenza 29 novembre 2022 – 23 gennaio 2023 n. 2637 – Pres. Montagni – Rel. Cenci.

Stupefacenti - Art 73 Dpr. 309/90 – Droga parlata – Accertamento del fatto – Presupposti.

In tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata.

Sez. VI, sent. 3 novembre 2022-19 gennaio 2023, n. 2189, Pres. Di Stefano, Rel. Vigna.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fattispecie della lieve entità, ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 - Configurabilità - Elementi costitutivi - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, nonché evidenziando la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati ai fini in questione. (Rilevava in motivazione la Suprema Corte come il Tribunale del riesame non si fosse adeguato a tali regole iuris nell'escludere l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Sebbene, infatti, all'indagato erano state contestate 60/70 cessioni, il Tribunale del riesame non si era confrontato con la circostanza che solo cinque di esse erano state accertate con la perquisizione degli acquirenti, trovati, peraltro, in possesso di una singola dose di cocaina, e venti mediante riprese videoregistrate, che permettevano, però, di vedere solo il passaggio di un piccolo involucro dall'imputato all'acquirente).

Sez. V sent. 16 dicembre 2022 - 20 gennaio 2023, n. 2502, Pres. Miccoli, Rel. Pilla.

Reati fallimentari - Bancarotta documentale - Responsabilità dell'amministratore precedente.

Il reato di bancarotta documentale rimane reato proprio dell'amministratore di diritto, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società ovvero, quale *extraneus*, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.

[Sez. V sent. 16 dicembre 2022 - 20 gennaio 2023, n. 2502, Pres. Miccoli, Rel. Pilla.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Amministratore di fatto - Prova.

In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale.

[Sez. V sent. 16 dicembre 2022 - 20 gennaio 2023, n. 2502, Pres. Miccoli, Rel. Pilla.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta riparata - Presupposti.

La bancarotta cosiddetta riparata si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.

D. Diritto processuale.

[Sez. II sent. 27 ottobre 2022 - 25 gennaio 2023 n. 3090 Pres. Imperiali, Rel. Perrotti.](#)

Appello – Trattazione cartolare – Richiesta di trattazione orale presentata nei termini – Rinvio d'ufficio della prima udienza – Definizione del giudizio con rito camerale non partecipato – Nullità generale a regime intermedio – Deducibilità con ricorso per cassazione.

In tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio

del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (*Fattispecie nella quale la richiesta di trattazione orale veniva regolarmente inoltrata via pec dal difensore. Lo stesso presenziava alla prima udienza, che veniva differita ad altra data per consentire la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno degli imputati. L'udienza successiva, tuttavia, veniva trattata nelle forme del rito camerale non partecipato. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello competente per l'ulteriore corso*).

[Sez. V sent. 12 gennaio 2023 - 26 gennaio 2023, n. 3468, Pres. Zaza, Rel. Cuoco.](#)

Giudice - Ricusazione - Ordinanza sulla ricusazione - Atti che devono considerarsi efficaci.

L'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, ai sensi dell'art. 41, co. 3, c.p.p. provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci. Contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia al riguardo, ricorso per cassazione nelle forme di cui all'art. 611 c.p.p.

[Sez. V sent. 14 dicembre 2022 - 19 gennaio 2023, n. 2250, Pres. Caputo, Rel. Pilla.](#)

Impugnazioni - Cause di inammissibilità - Irregolarità della sottoscrizione digitale.

In tema di disciplina pandemica da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di una sentenza la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, co. 6-*sexies*, del d.l. n. 137/2020, conv. con modif. dalla l. n. 176/2020, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a) di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore.

[Sez. I, sent. 9 dicembre 2022 - 24 gennaio 2023 n. 3071, Pres. Casa, Rel. Aprile.](#)

Impugnazioni – Impugnazioni cautelari – Ricorso per cassazione – Deposito presso diversa Autorità Giudiziaria – Obbligo di tempestività nella trasmissione – Insussistenza.

In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2 c.p.p. del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2 c.p.p., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (*Richiamato il principio di diritto espresso da Sez.*

Un., n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167, la Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso de quo per tardività del deposito; come risulta dal timbro di ricezione apposto dalla cancelleria del Tribunale destinatario, il ricorso risultava essere presentato oltre il termine previsto dall'art. 311 c.p.p. provenendo da altro Tribunale del Territorio che l'ha poi dovuta trasmessa al Tribunale individuato dalla norma citata, ove è stata depositata in un momento successivo alla scadenza del termine).

Sez. VI, sent. 12 dicembre 2022-26 gennaio 2023, n. 3374, Pres. Di Stefano, Rel. De Amicis.

Legittimo impedimento a comparire dell'imputato - Ipotesi - Detenzione per altra causa - Comunicazione dello stato detentivo in udienza - Celebrazione del processo in contumacia - Preclusione - Ragioni.

La conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi. In tal senso, deve ritenersi che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e precluda la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Sez. VI, sent. 6 dicembre 2022-20 gennaio 2023, n. 2604, Pres. Capozzi, Rel. Tripicciono.

Misure cautelari personali - Condizioni generali di applicabilità delle misure - Gravi indizi di colpevolezza - Integrazione - Ipotesi - Dichiarazioni accusatorie della persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato - Presupposti - Fattispecie.

Le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, c.p.p. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, operato dall'art. 273, comma 1-bis, c.p.p. - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

(Fattispecie in cui, secondo la Suprema Corte, l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto buon governo di tale principio di diritto, avendo utilizzato riscontri privi di siffatta valenza individualizzante in relazione all'identificazione dell'assessore messi a disposizione del sodalizio criminale, non essendo a tal fine sufficiente, come dedotto dal ricorrente, il generico riferimento alla statura fisica di tale soggetto di cui, peraltro, il collaboratore non aveva indicato neppure il soprannome, che nel caso in questione si riferiva proprio alla sua altezza).

[Sez. III sent. 15 dicembre 2022 – 18 gennaio 2023 n. 1685, Pres. Ramacci, Rel. Di Stasi.](#)

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Attualità.

In tema di misure cautelari, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata.

[Sez. III sent. 18 novembre 2022 – 23 gennaio 2023 n. 2624, Pres. Marini, Rel. Zunica.](#)

Misure cautelari personali – Scelta della misura – Necessità che il giudice sviluppi le ragioni per cui ritiene inadeguata una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.

Nel fissare i criteri di scelta della misura, l'art. 275 comma 3 c.p.p. stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate, prevedendo il comma 3 bis che, nel disporre la misura di massimo rigore, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inadeguata, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico a distanza di cui all'art. 275 bis c.p.p.: ne consegue che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p. può essere ritenuta solo quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere ragionevolmente che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio.

Sez. VI, sent. 17 novembre 2022 - 19 gennaio 2023, n. 2201, Pres. Fidelbo, Rel. Gallucci.

Mezzi di ricerca della prova - Sequestro probatorio - Legittimità del provvedimento coercitivo - Presupposti - Ragioni.

Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso ipotizzato. Invero, per disporre il sequestro probatorio occorre la presenza di "fondati motivi" che la "res" costituisca corpo di reato o cosa pertinente il resto, non essendo sufficiente una soggettiva opinione né un semplice sospetto, perché questi non abilitano all'esercizio di poteri che comprimono diritti di proprietà, di possesso, di riservatezza costituzionalmente garantiti, essendo la coercizione consentita solo nei casi e con i limiti posti dalla legge allorché si vuole dare preminenza ad un pubblico interesse, qui costituito dal raggiungimento della verità - attraverso la prova - nel processo penale. *(Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che emergessero certamente motivi di sospetto in ordine alla disponibilità di una somma assai rilevante di denaro contante nella disponibilità dell'indagata, ma non anche elementi idonei a ritenere concretamente configurabile il reato di cessione di sostanze stupefacenti, individuato quale presupposto del sequestro).*

Sez. IV, sentenza 23 settembre 2022 – 23 gennaio 2023 n. 2659 – Pres. Serrao – Rel. D'Andrea.

Patteggiamento – Art. 444 c.p.p. - Parte civile – Condanna pagamenti spese processuali – Presupposti.

In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile quando la relativa costituzione sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena. Qualora la persona offesa non sia messa formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, tanto da dover ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta nel caso di udienza non geneticamente destinata al rito ex art. 444 c.p.p.

Sez. I, sent. 2 dicembre 2022 - 20 gennaio 2023 n. 2530, Pres. Boni, Rel. Centonze.

Prove – Verosimiglianza e massime di esperienza – Prova e indizio – Criteri interpretativi.

Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa

spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (*La Corte, nella vicenda giudiziaria sottoposta al suo scrutinio, ha affermato che la cornice probatoria acquisita nel giudizio appariva univoca, risultando impossibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata in termini meramente ipotetici dalla difesa e contrapporla a quella correttamente vagliata dalla Corte di appello*).

Sez. IV, sentenza 21 dicembre 2022 – 23 gennaio 2023 n. 2650 – Pres. Montagni – Rel. D'Andrea.

Ricorso per cassazione – Omessa motivazione provvedimento impugnato- Art. 606 lett. e) c.p.p. – Richiesta riqualificazione del fatto – Sussistenza.

Il vizio di mancanza di motivazione, di cui all'art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p. sussistente nel caso in cui le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività, è estensibile anche ai casi in cui la difesa invochi espressamente la riqualificazione dei fatti in termini più favorevoli all'imputato e non riceva risposta alcuna da parte del giudice di merito.

Sez. I, sent. 12 dicembre 2022 - 20 gennaio 2023 n. 2565, Pres. Boni, Rel. Rocchi.

Rinvio per legittimo impedimento del difensore – Utilizzo della posta elettronica certificata – Validità del mezzo utilizzato per la comunicazione – Oneri della parte richiedente il rinvio.

La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, benché non sia irricevibile né inammissibile, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente, anche in seno al procedimento di sorveglianza (*La Corte, nel caso che ci occupa, ha rigettato il motivo di gravame volto ad evidenziare la violazione del contraddittorio per essersi celebrata l'udienza in assenza del difensore impedito. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l'impedimento a comparire all'udienza del difensore deve essere "prontamente comunicato" (art. 420 ter, comma 5 c.p.p.), mentre l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore era stata inviata alla casella di posta elettronica del Tribunale di Sorveglianza soltanto alle ore 1'13 del giorno dell'udienza: la mancata valutazione dell'istanza da parte del Collegio consegue, quindi, alla sua tardività, che non ha permesso alla Cancelleria di sottoporla all'esame del Presidente*).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 9 dicembre 2022 - 24 gennaio 2023 n. 3069, Pres. Casa, Rel. Aprile.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Risarcimento vittima – Indisponibilità del condannato – Condizione legittimante il diniego della misura – Sussistenza.

Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto (*La Corte ha rigettato il ricorso decretandone l'infondatezza perché, tra le altre motivazioni, ha stimato immune da vizi logico-giuridici la decisione dei giudici a quo che hanno valutato in senso sfavorevole al condannato la mancata effettiva e concreta disponibilità ad azioni riparatorie, ritenuta dimostrativa di scarsa propensione al reinserimento sociale*).

[Sez. I, sent. 12 dicembre 2022 - 20 gennaio 2023 n. 2564, Pres. Boni, Rel. Rocchi.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Detenzione domiciliare – Obbligo motivazionale circa gli elementi positivi e negativi delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura.

In assenza di indicazioni legislative circa le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dalla suddetta norma, salva l'insussistenza delle condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza deve dar conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (*La norma impone, affermano i giudici di legittimità, una motivazione almeno in parte differenziata rispetto a quella adottata per l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale: senza dubbio occorre concentrare l'attenzione sulla idoneità della misura ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, anche se tale valutazione può essere tratta anche dal comportamento tenuto in libertà; ovviamente rilevano circostanze di fatto differenti, quali quelle relative all'idoneità del domicilio*).

[Sez. I, sent. 12 dicembre 2022 - 20 gennaio 2023 n. 2562, Pres. Boni, Rel. Rocchi.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'affidato in prova – Sospensione della misura alternativa – Sussistenza.

L'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (*Afferma la Corte che, benché l'emissione dell'ordinanza cautelare presupponga una valutazione in termini di gravi indizi di colpevolezza da parte di un giudice, la responsabilità per i reati non può essere considerata definitivamente provata, in mancanza di una pronuncia di condanna, tanto meno definitiva; di conseguenza il Tribunale di Sorveglianza, nel caso di specie, per disporre la revoca della misura, avrebbe dovuto - e potuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 c.p.p. - risolvere incidentalmente la questione della colpevolezza del prevenuto*).

F. Misure di prevenzione.

[Sez. II sent. 17 novembre 2022 – 19 gennaio 2023 n. 2156 Pres. Rago, Rel. Pellegrino.](#)

Misure di prevenzione e antimafia – Destinatario della richiesta di iscrizione nelle cc.dd. “white list” o del suo rinnovo – Accesso al controllo giudiziario delle aziende ex art. 3 bis comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 – Possibilità – Sussistenza – Ragioni.

L'equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego di iscrizione nelle cc.dd. “white list” con quelli a fondamento dell'interdittiva antimafia comporta che anche al destinatario del rigetto della richiesta di iscrizione o del suo rinnovo debba riconoscersi la possibilità di accedere al controllo giudiziario dell'azienda ai sensi dell'art. 34 bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

G. Responsabilità da reato degli enti.